

di mercanzie, e contratti fatti in Venezia essere convenuti a questa parte, così tutte le lettere dei Tribunali di Venezia le quali fossero relative a detti argomenti dovranno senza esitanza eseguirsi dai Tribunali, e Giudici locali della Terraferma, e li Rei portarsi ad usar delle proprie ragioni in questo Foro, che in tal caso è il competente, e quello voluto dall' articolo XXX.^{mo} della Organizzazione 31. Marzo 1798.

Data dal Regio Tribunale Revisorio
22. Maggio 1798.

Antonio Cigogna Vice Presidente.

Giannandrea Fontana Segr.

STATUTO VENETO

Ex Autenticis C. te 121.

Quando a Venezia se contrase, il Giudizio se pol far a Venezia, altrimenti l' Attor die seguir il Foro del Reo.

C O N S. XXVIII.

Sia resposto, che per i debiti, Mercanzie, & Contratti, fatti a Venezia, possano a Venezia essere convegnudi. Ma per altre cose debbiano esser convegnudi a Verona dinanzi il Podestà nostro di Verona, il quale a tempi sarà.

E questo medesimo sia osservado per tutti gli altri nostri luoghi da parte de Terra.

Serat. Cons. 1435

IL